

R.P.

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LAVAGNA PER L'UTILIZZO
E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
QUALI OBITORIO-DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

TRA

Azienda Sanitaria Locale 4 "Chiavarese", con sede
in Chiavari, Via G.B. Ghio 9, C.F. e P.I.
01038700991, in persona della Dott.ssa Geronima
Caffarena nata a Recco il 31/07/1957, C.F. (CFF GNM
57L71 H212 G), Responsabile della S.C. Affari
Generali e Legali, delegata alla sottoscrizione del
presente atto con deliberazione del Direttore
Generale n. 971 del 15.12.2005, domiciliata per la
carica presso la sede dell'Ente;

E

il Comune di Lavagna (C.F. 00601910102 P.IVA
00170300990) nella persona del Sig.
nato/a _____ il _____,
(C.F. _____);

PREMESSO

- che l'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285,
Regolamento di Polizia Mortuaria, stabilisce che i
Comuni debbono disporre di appositi locali per
ricevere e tenere in osservazione per il periodo
prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazione inadatte nelle quali sia

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate Ufficio di
Chiavari n. 21187 del
9/6/2008 per € 48,00

pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

- che l'art. 13 del citato D.P.R. prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

- che l'art. 14 del citato D.P.R. dispone che i Depositi di osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e

requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d'osservazione deve essere distinto dall'Obitorio;

- che i Comuni afferenti all'ambito territoriale dell'ASL 4 Chiavarese non dispongono di un Obitorio e che l'ASL 4 è in grado di far fronte alle necessità dei Comuni di seguito elencati:

Distretto Socio Sanitario Tigullio Occidentale n. 14
Rapallo-Zoagli-Santa Margherita Ligure-Portofino;

Distretto Socio Sanitario Chiavarese n. 15
Chiavari-Carasco-Leivi-San Colombano Certenoli-
Lavagna-Cogorno-Ne-Coreglia Ligure-Favale di
Malvaro-Cicagna-Lorsica-Moconesi-Neirone-Orero
Tribogna-Rezzoaglio-Santo Stefano d'Aveto-Borzonasca
-Mezzanego;

Distretto Socio Sanitario Tigullio n. 16
Sestri Levante-Castiglione Chiavarese-Casarza Ligure
-Moneglia-Carro-Maissana-Varese Ligure;

ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Lavagna affida all'ASL 4 Chiavarese, perchè siano svolte, secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,

l'espletamento delle funzioni obitoriali e di deposito - osservazione delle salme, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990, n. 285) e dalla Circolare ministeriale n. 24 del 23.6.1993, limitatamente a persone defunte residenti nel Comune o cadaveri scoperti nel territorio del comune stesso.

Tali funzioni riguardano:

a) persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;

c) persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

d) attività di riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

e) deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per riconoscimento, autopsia ed accertamenti medico legali;

f) trattamenti igienico-conservativi e quant'altro previsto per i cadaveri portatori di radioattività;

g) l'accoglimento di resti umani ai fini dei necessari accertamenti.

Art. 2

L'ASL 4 Chiavarese destina a sede di "Obitorio Comunale - Deposito di osservazione salme" parte dei locali degli Obitori situati negli Ospedali di Lavagna, Rapallo, Sestri Levante convenientemente attrezzati, impegnandosi a mettere a disposizione a richiesta delle Autorità competenti in materia le strutture per il deposito e per l'osservazione delle salme, per le attività di riscontro diagnostico, di autopsia e per l'esecuzione delle indagini medico-legali, consentendo altresì l'utilizzo, in caso di necessità, degli impianti per la conservazione delle salme e garantendo il funzionamento del servizio.

Art. 3

L'Obitorio con annesso deposito di osservazione funziona sotto la direzione del Responsabile della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, il quale deve curare i rapporti con gli Uffici sanitari e di Stato civile del Comune e con gli Uffici giudiziari, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4

I Comuni afferenti all'ambito territoriale dell'ASL 4 e meglio indicati in premessa che aderiscono alla presente convenzione, corrisponderanno all'ASL 4 Chiavarese, quale corrispettivo per il servizio

prestato, un contributo annuo, determinato sulla base del numero di abitanti, secondo il tariffario allegato alla presente convenzione, da pagarsi in unica soluzione a ricevimento fattura, comprendendosi in tale corrispettivo anche il contributo spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per attrezzature tecniche e scientifiche, nonchè per le spese di gestione (materiali di consumo, reagenti, telefono e quanto altro occorrente) e per eventuali spese di ricerca connesse alle attività obitoriali che possano rivestire interesse per l'Amministrazione comunale sotto il profilo statistico-epidemiologico, certificativo e medico-legale. Tale corrispettivo verrà, inoltre, aggiornato ogni anno secondo l'incremento ISTAT sulla base di quanto previsto dall'art. 6 c.4 L.24/12/1993 n.537. All'occorrenza di manutenzioni straordinarie rese necessarie da imprevedibili emergenze, da calamità naturali o da modifiche legislative in merito all'assetto degli Obitori-Depositi di osservazione, l'ASL 4 Chiavarese si impegna a rappresentare per tempo, motivandola e dettagliandola adeguatamente, l'entità delle spese che si rendessero necessarie. Il Comune di Lavagna si impegna a partecipare a tali spese in quota

proporzionale insieme agli altri Comuni aventi analoga convenzione. L'onere finanziario verrà imputato sul bilancio comunale dell'anno successivo e il relativo importo sarà versato all'ASL 4 Chiavarese unitamente alla quota di quell'anno.

Art. 5

Il trasporto delle salme dal luogo di prelievo all'Obitorio-deposito di osservazione verrà effettuato a cura del Comune richiedente con idoneo mezzo. Il personale incaricato del trasporto provvederà al deposito delle salme nella struttura dell'obitorio, con obbligo di segnalare l'avvenuto deposito della salma scrivendo sull'apposito registro ogni estremo utile all'identificazione anagrafica della stessa, al luogo di provenienza, al giorno ed ora di rinvenimento del cadavere, all'autorità che dispone il trasporto, alla presenza di eventuali corpi di reato o di valori. Eventuali corpi di reato e/o valori presenti sulla salma dovranno essere consegnati esclusivamente al personale strutturato dell'Obitorio-deposito di osservazione. Il personale in servizio presso l'Obitorio - Deposito di osservazione accoglierà le salme durante l'orario di servizio e provvederà alla loro idonea collocazione e custodia curando altresì

la presa in carico di eventuali valori e/o corpi di reato da parte del personale incaricato del trasporto della salma; provvederà anche a consegnare la salma a chi sarà autorizzato al ritiro. Le salme o i resti umani trasportati all'Obitorio e non richiesti dagli aventi diritto al termine degli adempimenti di legge, saranno trasferiti nel Cimitero del Comune di residenza a cura di quello stesso Comune nel rispetto delle norme vigenti al riguardo. L'onere economico del trasporto e/o prelievo delle salme o di eventuali resti umani sarà a carico del Comune di residenza del defunto, o del Comune nel cui territorio è stato rinvenuto il corpo, salvo rimborso da parte dei familiari dei defunti abbienti delle spese anticipate dall'Amministrazione Comunale ed ove non provvedano direttamente i familiari a mezzo di imprese di onoranze funebri di loro fiducia.

Art. 6

La presente convenzione con decorrenza dall'01 gennaio 2014 avrà una durata di anni tre e scadenza il 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovata previa adozione di apposito provvedimento. Le parti potranno disdettare la presente convenzione in qualsiasi momento tramite posta certificata con

preavviso di almeno due mesi.

Art. 7

La presente convenzione, redatta tramite strumento informatico ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/90 s.m.i. e sarà registrata in caso d'uso, a cura della parte richiedente e l'onere relativo ai bolli per il presente atto è posto a carico delle parti in eguale misura.

ASL 4 CHIAVARESE

COMUNE DI LAVAGNA

La responsabile S.C.

Il Dirigente del Settore

Affari Generali e Legali

Dott. Geronima Caffarena

Dott.

**Prospetto riparto costi
"Convenzione per l'utilizzo
ed il funzionamento di strutture ed infrastrutture quali obitorio e deposito
di osservazione salme"**

	Popolazione dati ISTAT aggiornati all' Anno 2011	Quota totale di competenza Comprensiva di ISTAT Anno 2012	ISTAT 2013 1,5%	Quota totale di competenza comprensiva di ISTAT Anno 2013
Comuni Distretto 14				
PORTOFINO	455	145,60	2,18	147,78
S. MARGHERITA LIGURE	9750	3.120,00	46,80	3.166,80
ZOAGLI	2528	808,96	12,13	821,09
RAPALLO	29341	9.389,12	140,84	9.529,96
	Popolazione dati ISTAT aggiornati all' Anno 2011	Quota totale di competenza Comprensiva di ISTAT Anno 2012	ISTAT 2013 1,5%	Quota totale di competenza comprensiva di ISTAT Anno 2013
Comuni Distretto 15				
BORZONASCA	2139	684,48	10,27	694,75
CARASCO	3662	1.171,84	17,58	1.189,42
CHIAVARI	27450	8.784,00	131,76	8.915,76
CICAGNA	2574	823,68	12,36	836,04
COGORNO	5649	1.807,68	27,12	1.834,80
COREGLIA LIGURE	275	88,00	1,32	89,32
FAVALE DI MALVARO	506	161,92	2,43	164,35
LAVAGNA	12616	4.037,12	60,56	4.097,68
LEIVI	2356	753,92	11,31	765,23
LORSICA	520	166,40	2,50	168,90
MEZZANEGO	1626	520,32	7,80	528,12
MOCONESI	2699	863,68	12,96	876,64
NE	2371	758,72	10,81	769,53
NEIRONE	984	314,88	4,72	319,60
ORERO	606	193,92	2,91	196,83
REZZOAGLIO	1089	348,48	5,23	353,71
S. COLOMBANO CERTENOLI	2696	862,72	12,94	825,63
SANTO STEFANO D'AVETO	1224	391,68	5,88	397,56
TRIBOGNA	621	198,72	2,98	201,70
	Popolazione dati ISTAT aggiornati all' Anno 2011	Quota totale di competenza Comprensiva di ISTAT Anno 2012	ISTAT 2013 1,5%	Quota totale di competenza comprensiva di ISTAT Anno 2013
Comune Distretto 16				
CARRO	593	189,76	2,85	192,61
CASARZA LIGURE	6717	2.149,44	32,24	2.181,68
CASTIGLIONE CHIAVARESE	1651	528,32	7,92	536,24
MAISSANA	665	212,80	3,19	215,99
MONEGLIA	2897	927,04	13,91	940,95
SESTRI LEVANTE	18223	5.831,36	87,47	5.918,83
VARESE LIGURE	2108	674,56	10,12	684,68